



## CONCLUSIONI

- 1) la ricorrente chiede: l'annullamento dell'atto impugnato e condannare Equitalia sud Spa al pagamento delle spese del giudizio, così come previsto dall'art. 15 del D Lgs 546/92, nella misura di euro 3.000,00.
- 2) La Concessionaria chiede: il rigetto del ricorso con vittoria delle spese processuali

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

### FATTO:

in data 27/07/2016, TAURASI FRANCESCO, rappresentato e difeso dal rag. Castellano Vincenzo, come in epigrafe, proponeva ricorso con istanza di sospensione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01276201600001358 000, emessa dalla Equitalia sud Spa per euro 69.382,89, notificata il 30/05/2016.

Preliminarmente, parte ricorrente eccepisce che l'atto impugnato è stato emesso per un importo pari al doppio della cartella di pagamento n. 012 2015 0010969868000 notificata il 28/09/2015, relativa agli avvisi di accertamento n. TFK010601063/2011 anno 2006 e n. TFK 010601070/2011 anno 2007.

Nel merito parte ricorrente eccepiva che la suddetta cartella di pagamento fa riferimento agli avvisi di accertamento di cui è stato fatto ricorso, ed è stata emessa ord.coll. n. 987/16 sez 2 depositata il 12/05/2016: la Commissione sospende l'esecutorietà e/o efficacia esecutiva delle sentenze 5163/12 e 5162/15 della sezione staccata C T R di Napoli, di conseguenza la riscossione è sospesa in attesa della pronuncia della Cassazione.

Eccepiva, tra l'altro che, in data 12/05/2016 l'Agenzia delle Entrate di Avellino ha emesso provvedimento di sospensione con comunicazione all'Agente della Riscossione e che in data 07/06/2016 è stato richiesto provvedimento di autotutela ad Equitalia Sud Spa (documenti in atti). Allega al ricorso provvedimento di sospensione con comunicazione alla Concessionaria e copia ordinanza collegiale di sospensione delle sentenze del 12/05/2016

All'udienza del 28/09/2016, veniva concessa la sospensione e si fissava per il merito l'udienza del 09/11/2016.

La Concessionaria nel costituirsi eccepiva:

- a) che parte ricorrente non contesta la sussistenza della pretesa, bensì solo la pretesa illegittimità del rimedio di garanzia alla luce del provvedimento di sospensione della S C nel procedimento di legittimità avverso gli atti presupposti.
- b) L'oggetto della controversia è solo la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, atto non volto ad incidere sul patrimonio del contribuente, essendo fattispecie diversa dall'esecuzione forzata, bensì solo ad attivare forme di garanzia cautelari.

Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese processuali.

All'udienza del 09/11/2016, fissata per la trattazione nel merito della controversia, il collegio sentito il relatore, sulle conclusioni delle parti, esaminati gli atti in camera di consiglio adottava la decisione.

## MOTIVI

La Commissione osserva:

Il preavviso di iscrizione ipotecaria è sotteso dalla cartella di pagamento n. 012 2015 00109698 68, emessa a seguito di avvisi di accertamento n. TFK010601063/2011 e TFK 010601070/2011 per importi dovuti a seguito di decisione della C T R.

Dalla documentazione in atti si desume che la C T R di Napoli Sezione staccata di Salerno in data 12/05/2016 ha emesso l'ordinanza collegiale n 987/16 con il seguente testo "sospende l'esecutorietà e/o l'efficacia esecutiva delle sentenze n 5163/12/15 e n 5162/12/15 ..... nonché provvedimento di sospensione, emesso dalla Agenzia delle Entrate con motivazione ord. N 987/02/16.

Agli atti, risulta i la cartella di pagamento in questione, nonché istanza di autotutela da parte ricorrente.

Sulla base di quanto precede il preavviso di iscrizione ipotecaria va annullato , in quanto del tutto illegittimo.

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria e condanna Equitalia al pagamento delle spese a favore di parte ricorrente , liquidate come da dispositivo

P Q M

La Commissione Tributaria Provinciale di Avellino decidendo sul ricorso in epigrafe così provvede;

- 1) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna Equitalia Sud Spa al pagamento delle spese a favore del ricorrente che si liquidano in euro 500,00 di cui euro 425,00 come onorario e il 15% ( € .75,00) per spese generali , oltre accessori di legge se dovuti .

Così deciso in Avellino li 09/11/2016

IL GIUDICE TRIB. ESTENSORE



IL PRESIDENTE